

C. Stato, II, 11.01.2006, n. 1572/03, in *Giurisdiz. amm.*, 2006, I, 1380

Ai sensi della l. 16 giugno 1927 n. 1766 e dell'art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 l'atto di autorizzazione regionale si pone quale requisito di legittimità del provvedimento comunale di alienazione atteso che esso non ha natura di autorizzazione - nel senso di controllo preventivo volto a consentire all'ente interessato di compiere un atto che rientri nei suoi poteri - ma è diretto, piuttosto, ad attribuire, all'ente che ne ha la gestione, il potere di disporre dei beni di uso civico, a seguito di un processo di sdemanializzazione che fa perdere loro l'originario carattere, rendendoli alienabili.

Con riferimento all'atto di autorizzazione regionale di cui alla l. 16 giugno 1927 n. 1766 ed all'art. 66 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616, l'autorità regionale, nel decidere sulle richieste di mutamento di destinazione dei terreni di uso civico avanzate dai comuni e dalle associazioni agrarie e nel valutare se la nuova diversa destinazione rappresenti o meno un beneficio per la generalità degli abitanti, è libera di prendere in considerazione qualunque tipo di interesse collettivo, sia esso di natura agricola, oppure industriale, commerciale, igienico-sanitaria, turistica, ambientale od altra, ma pur sempre di interesse pubblico deve trattarsi: ciò significa e comporta che l'atto di dismissione del bene pubblico deve pur sempre corrispondere ad una pubblica autorità, dovendo trattarsi di mutamento di qualità del bene comportante un reale beneficio ed una più utile fruizione del bene per la generalità dei cittadini, già titolari del relativo diritto d'uso.

Ai sensi dell'art. 29, 2° comma, l. 16 giugno 1927 n. 1766 la giurisdizione dei commissari per la liquidazione degli usi civici ha ad oggetto tutte le controversie relative all'accertamento, alla valutazione e alla liquidazione dei diritti di uso civico, allo scioglimento delle promiscuità e alla rivendicazione e ripartizione delle terre, e quindi, in sostanza, ogni controversia circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari stessi ed ogniqualvolta la soluzione delle questioni afferenti all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo, si ponga come antecedente logico giuridico della decisione.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia nella quale venga impugnato un provvedimento amministrativo con cui un comune ha disposto l'alienazione, secondo procedure di diritto amministrativo (asta pubblica), di terreni espressamente dichiarati di proprietà dell'amministrazione in quanto riconosciuti di proprietà collettiva e, per questo, già in precedenza assegnati a singoli cittadini, terreni che peraltro risultano incontrovertibilmente gravati di uso pubblico.